



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

24 SETTEMBRE 2021

CIRCOLARE CLIENTI 2021 NR. 22

OGGETTO: ESTENSIONE DELL'OBLIGO DI "GREEN PASS" A TUTTI I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

1. PREMESSA

Per tutti coloro che svolgono una attività lavorativa nel settore privato viene introdotto l'**obbligo**, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto, di **possedere ed esibire** su richiesta il c.d. "**green pass**", ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.

2. AMBITO APPLICATIVO

L'obbligo si applica **dal 15.10.2021 al 31.12.2021**, data in cui, salvo proroghe, terminerà lo stato di emergenza sanitaria.

Rientra nell'ambito di applicazione della norma **chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato**, ricomprendendo anche le attività svolte sulla base di contratti esterni, a titolo di volontariato, con causa di formazione, libera professione, ecc.

Il provvedimento ha dunque portata generale, **prescindendo dalla natura autonoma o subordinata del lavoratore**.

3. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Ogni datore di lavoro è tenuto a verificare il possesso della certificazione verde da parte dei suoi dipendenti e di tutti gli altri soggetti che per svolgere la loro attività lavorativa debbano accedere sul luogo di lavoro.

Inoltre, **entro il 15.10.2021**, i datori di lavoro dovranno:

- definire le **modalità operative** per l'organizzazione delle verifiche;
- individuare con atto formale il **soggetto deputato a tale controllo**.



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via delle Sette Chiese, 138 (Primo piano)
00145 Roma (RM)



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

4. CONSEGUENZE DEL MANCATO POSSESSO DEL GREEN PASS

Il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 è considerato **assente ingiustificato sino alla presentazione della stessa** e comunque **non oltre il 31 dicembre 2021**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata, **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso od emolumento.**

4.1. IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI

Per le imprese con meno di 15 dipendenti è previsto che, dopo il **quinto giorno** di assenza ingiustificata, il datore di lavoro possa **sospendere il lavoratore** per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, **per un periodo non superiore a 10 giorni**, rinnovabili una sola volta e non oltre il termine del 31.12.2021

È dunque esclusa la possibilità di sanzionare disciplinarmente il dipendente assente per il mancato possesso del *green pass*.

5. SANZIONI

Qualora il lavoratore acceda ai luoghi di lavoro in violazione dei obblighi previsti, sarà punibile con:

- una **sanzione amministrativa** di importo compreso tra euro 600,00 ed euro 1.500,00, comminabile dal Prefetto;
- una **sanzione disciplinare**, comminabile dal datore di lavoro secondo i codici disciplinari vigenti in azienda.

Il decreto sanziona altresì i datori di lavoro che omettano di effettuare i necessari controlli o di definire le modalità operative per l'organizzazione degli stessi con l'applicazione di una sanzione da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI
(dott. Alberto DE GREGORIO)



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via delle Sette Chiese, 138 (Primo piano)
00145 Roma (RM)